

Il CdD e le funzioni strumentali

Il Collegio dei Docenti individua, tra le risorse professionali presenti al suo interno, le figure idonee a svolgere le funzioni strumentali per la realizzazione e la gestione del Piano dell'Offerta Formativa.

Normativa e funzioni strumentali

La normativa delle funzioni strumentali resta a tutti gli effetti l'art.33 del CCNL scuola 2006/2009. Tale norma, al comma 1, recita: "Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI".

Criteri di attribuzione, numero e destinatari

Il comma 2 del suddetto art.33 prevede che tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in unione con il piano triennale dell'offerta formativa che, congiuntamente, ne viene a tracciare sia i criteri di attribuzione che il numero e i destinatari. Si esclude, apriori, che siano disposti in ragione di tali funzioni esoneri totali dall'attività principale del docente che è e rimane l'insegnamento. Lo stesso comma prevede i relativi compensi sono che devono essere definiti in contrattazione d'istituto. Secondo la tesi dell'associazione nazionale dei presidi, invece, sarebbe il Dirigente scolastico che, avvalendosi delle facoltà di gestione delle risorse umane riconosciutegli dalla legge 150/09, ha già l'abitudine di scegliersi direttamente le funzioni strumentali e può congregarle, ai sensi del comma 83 della legge 107/2015, nel 10% dei docenti scelti da Ds per formare il proprio staff di direzione.